



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 226 del 21/03/2023

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA SIG.RA NAPPI MARIA ROSA.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 21/03/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA SIG.RA NAPPI MARIA ROSA.

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

➤ **Premesso**

che la sig.ra Nappi Maria Rosa nata in San Paolo Bel Sito (NA) il 28/03/1958, è dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda ospedaliera, quale Infermiere - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, in servizio presso la U.O.C. T.I.N. E T.N.E. - Neonatologia;

➤ **Accertato**

- che la dipendente ha maturato alla data del 03/01/2023 la massima anzianità contributiva prevista dalla normativa pensionistica vigente pari ad anni 41 e 10 mesi;
- che, oltre a maturare in data 03/01/2023, il diritto alla pensione anticipata per la massima anzianità contributiva, la dipendente al 28/03/2023 avrà raggiunto, altresì, il limite ordinamentale di 65 anni per la permanenza in servizio nella Pubblica Amministrazione come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. 1092/73 per i dipendenti dello Stato e dall'art.12 della legge n. 70/1975 per i dipendenti degli enti pubblici;

➤ **Visto**

L'art. 2 c. 5 del D.L. 101/2013 che testualmente cita: "L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

➤ **Richiamata**

la circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante chiarimenti circa l'interpretazione ed applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'articolo 1 cita: "... con l'entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto a pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale...";

➤ **Letto**

il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica n.DFP-00114638-P del 04/03/2021;

➤ **Visti**

- l'art. 15, comma 1, del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26 che, per l'anno 2022, stabilisce, quale requisito per l'accesso al pensionamento anticipato, per le lavoratrici dipendenti del pubblico impiego, il raggiungimento di

Determinazione Dirigenziale

41 anni e 10 mesi di contribuzione prevedendo, altresì, che il trattamento pensionistico decorra trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti;

- l'art. 15, comma 2, del Decreto innanzi indicato, il quale stabilisce che al requisito contributivo richiesto, di cui al comma 1, non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 della legge n. 122 del 30/07/2010;

➤ **Ritenuto**

di poter collocare in trattamento di quiescenza la dipendente sig.ra Nappi Maria Rosa, per raggiunti limiti di età ordinamentale (65 anni) e di servizio (41 anni e 10 mesi), ai sensi della già citata normativa, con decorrenza 01/05/2023, prima finestra mobile utile prevista dalla normativa attuale;

➤ **Attestata**

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

d e t e r m i n a

approvare la narrativa e, per l'effetto:

COLLOCARE in trattamento di quiescenza la sig.ra la sig.ra Nappi Maria Rosa nata in San Paolo Bel Sito (NA) il 28/03/1958, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda ospedaliera, quale Infermiere - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, in servizio presso la U.O.C. T.I.N. E T.N.E. - per raggiunti limiti di età ordinamentale (65 anni) e di servizio (41 anni e 10 mesi), ai sensi della già citata normativa, con decorrenza 01/05/2023, prima finestra mobile utile prevista dalla normativa attuale;

TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alla Direzione Sanitaria, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione, nonché alla U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione.

il funzionario estensore
Pasquale Mattiello

il Responsabile UOS Trattamento Economico
Dr. Carullo Giovanni

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
dr.ssa Luigia Infante

Determinazione Dirigenziale